



ORDINE AVVOCATI TORINO
COMMISSIONE SCIENTIFICA

I CONTRATTI DELLA DISTRIBUZIONE



CONTRATTO DI AGENZIA

In modalità telematica PIATTAFORMA ZOOM

Analisi della disciplina civilistica attraverso i principali interventi giurisprudenziali

*Prof.ssa Avv. Mia Callegari
Professoressa Ordinaria di diritto Commerciale
Vice Direttrice Terza Missione
Dipartimento Giurisprudenza Unito
Studio Legale Associato Fenoglio Callegari
mia.callegari@studiolegalefenoglio.it*

PROGRAMMA

- I) Riepilogo normativo
- II) Forma del contratto
- III) Gli obblighi dell'agente
- IV) Lo star del credere
- V) I diritti dell'agente
- VI) Durata del contratto
e sua cessazione
- VII) L'indennità di
fine rapporto



I) RIEPILOGO NORMATIVO

Definizione e fonti

- **Art. 1742 c.c.** L'agenzia è il contratto con il quale un soggetto (**l'agente**) assume **stabilmente** l'incarico di **promuovere, per conto di un altro (il preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti** in una zona determinata
- La prestazione dell'agente consiste in atti di **contenuto vario** e non predeterminato che tendono tutti alla **promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente**, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione.
- L'agente **non è un dipendente**, gode di una certa autonomia organizzativa, ma deve svolgere l'incarico **stabilmente**
- La retribuzione è **normalmente provvigionale**
- **La zona** può essere individuata per area geografica o per tipologia
- La disciplina codicistica deve essere integrata dagli **accordi frutto della contrattazione collettiva tra le associazioni degli agenti e quelle dei preponenti**.

Cass., 20 febbraio 2024, n.4561

«L'attività dell'agente di commercio ha un contenuto vario e non predeterminato, che include, in una vasta gamma di prestazioni, il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte alla preponente, senza presupporre, quale elemento imprescindibile, l'attività di ricerca del cliente;

Il contratto d'agenzia, pur nel multiforme atteggiarsi delle prestazioni, postula, per un verso, la promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto della preponente e, per altro verso, il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare, cui si riferisce la richiesta di provvigione;

L'attività di promozionale finalizzata alla conclusione di contratti per conto della preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma si deve configurare come attività di convincimento del potenziale cliente a ordinare i prodotti della preponente;

Pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all'attività dell'agente, l'esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, posto che deve necessariamente sussistere un nesso causale tra l'attività promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare, che è all'origine della richiesta di provvigione.»

Cass. civ. 2 agosto 2018, n. 20453

*«Con riguardo all'attività tipica dell'agente di commercio, la stessa non richiede necessariamente la ricerca di clienti e che è sempre comunque riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista **un nesso di causalità** tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.»*



II) FORMA DEL CONTRATTO

Art. 1742, comma 2° c.c.

- Forma scritta *ad probationem*
- Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento firmato che riporti il contenuto del contratto
- In mancanza di prova scritta, l'esistenza del contratto non potrà essere provata in giudizio a mezzo testimoni o presunzioni
- *Precisazioni in sede di Accordi Economici Collettivi*

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/10/2023, n. 29422

- AGENZIA (CONTRATTO DI) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Contratto di agenzia - Art. 1742 c.c. - Forma scritta ad probationem - Scritture diverse dal contratto - Limiti - PROVA CIVILE - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Interpretazione del documento - In genere

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1742, comma 2, c.c., nel prevedere la forma scritta ad probationem, postula che la prova dell'accordo negoziale sia suscettibile d'essere fornita anche a mezzo di documenti diversi dalla scrittura contrattuale, purché essi abbiano ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente investano semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa, se del caso, risalirsi, per via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 20/03/2017)

- Fonti: CED Cassazione, 2023

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 18/05/2023, n. 532

«In tema di contratto di agenzia, la necessità, prevista dall'art. 1742 c.c., della prova scritta del contratto di agenzia va letta congiuntamente all'assenza di forme particolari o ad substantiam per la stipula del relativo contratto. Ed, infatti, per il contratto di agenzia la forma scritta è espressamente prevista ex art. 1742, comma 2, c.c. solo ad probationem tantum; in tal caso, dunque, l'unica conseguenza dell'inosservanza della forma stabilita è il divieto della prova testimoniale (art. 2725, comma 1 c.c.) e di quella presuntiva (art. 2729, comma 2, c.c.). La mancanza di un contratto scritto, non preclude dunque l'indagine sull'esistenza e sulla natura del rapporto intercorso quale agenzia, ma comporta che tale accertamento debba svolgersi sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti in causa.»

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/05/2022, n. 15993

«Il contratto di agenzia va provato per iscritto, non essendo invocabile di per sé la prova testimoniale a supporto dell'insufficiente documentazione comunque prodotta ove, a giudizio del tribunale, singole fatture, estratti conto sui contributi e biglietti da visita non siano in grado di permettere la ricostruzione del contratto stesso. La prescrizione della forma scritta ad probationem, infatti, assume un ruolo essenziale per ricostruire la volontà delle parti specie in punto di stabilità dell'incarico, elemento distintivo della fattispecie rispetto ad altre figure, come il procacciamento di affari. Fuori, dunque, dai casi di perdita incolpevole del documento o della presenza di elementi scritturali parziali da cui comunque emerga il contratto, con le sue clausole connotative, nemmeno sono ammissibili la prova per testi o le presunzioni, tale essendo il portato civilistico della regola probatoria che non cambia a fronte della terzietà della posizione del curatore, rappresentante degli interessi della massa.»

- Fonti: Fallimento, 2022, 7, 889

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 14/12/2021, n. 1508

«In tema di contratto di agenzia, il requisito della forma scritta "ad probationem", stabilito dall'art. 1742, comma 2 c.c., come modificato dal D. Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, non solo rende inammissibili la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e quella per presunzioni, ma impedisce altresì di ricavare la prova del contratto di agenzia dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni, in ipotesi ad esso riconducibili.»

E' ammissibile il patto di prova?

- Il patto di prova non trova regolamentazione, ma non è vietato.
- Il patto di prova è utilizzato frequentemente per la sua evidente utilità pratica.
- La direttiva n. 86/653 non contiene alcun riferimento alla nozione di “periodo di prova” e, quindi, una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non pare di per sé vietata (Corte giustizia UE, 19 aprile 2018, in causa n. 645/16; Cass. civ., 22 gennaio 1991, n. 544; Trib. Grosseto, 30 novembre 2004, in *Pluris*).
- Il patto di prova non può essere usato a fini elusivi della disciplina sullo scioglimento del contratto (v. *infra*)
- Il patto di prova deve avere una durata congrua (es. tra 2 e 6 mesi > Corte Giustizia UE 28.10.2010)
- E' controverso se l'indennità ex art. 1751 c.c. sia dovuta all'agente in caso di cessazione del contratto nel periodo di prova

(Corte di Giustizia UE 19 aprile 2018 vs giurisprudenza italiana)



III) GLI OBBLIGHI DELL'AGENTE



I doveri tipici del contratto di agenzia

- L'obbligazione tipica dell'**agente** consiste **nell'attività di promozione** della conclusione di contratti per conto del preponente. Un'attività effettiva e spesso vincolata al raggiungimento di determinati volumi, obbligazione che frequentemente costituisce oggetto di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
- Nell'esecuzione dell'incarico egli deve, inderogabilmente, **adempiere in conformità delle istruzioni ricevute** e deve **tutelare gli interessi del preponente** e agire con **lealtà e buona fede**, fornendogli le **informazioni** riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli nonché quelle utili per valutare la convenienza dei singoli affari (art. 1746 c.c.).
- Tra questi obblighi informativi vi è quello di informare il preponente con riguardo alla solvibilità del terzo.

Cass. civ., 15 aprile 2021, n. 10026

«E' legittima la risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita contenuti nel contratto, non rilevando né il comportamento dell'azienda, che aveva tollerato il mancato raggiungimento degli obiettivi per altri agenti, né la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi, rilevata solo dopo la cessazione del rapporto e mai contestata nel corso dello stesso.»

Cass. civ., 11 marzo 2021, n. 6915

«Ai sensi dell'art. 1746 c.c., nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede; la violazione di tale dovere, indipendentemente dall'esito positivo o meno dell'iniziativa, costituisce un comportamento in contrasto con i doveri essenziali dell'agente e integra un'ipotesi di giusta causa di recesso.»

I rapporti di “concorrenza” e “correttezza” tra le parti

■ La disciplina dell'esclusiva è contenuta nell'art. 1743 c.c., che prevede:

i) il divieto per il preponente di nominare contemporaneamente più agenti nella stessa zona e per il medesimo ramo di attività;

ii) il divieto per l'agente di assumere l'incarico di trattare, nella medesima zona e per lo stesso ramo, gli affari di più imprese tra loro in concorrenza.

> regime bilaterale dell'esclusiva (v relazione avv. Venezia)

> elemento naturale del contratto derogabile

> legittimità del **patto di estensione dell'obbligo di non concorrenza post-contrattuale** (nei limiti ex art. 1751 bis c.c.)

Cass., 14 gennaio 2022 n.1143

“nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perché il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari” (conf. Cass. n.4190/2020)

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 23/03/2023, n. 327

*« Il contratto di agenzia per sua natura è fondato sull'intuitus personae e, in quanto tale, si sostanzia in un regolamento negoziale che non è riferito a una platea indifferenziata di soggetti ma solo agli agenti. **Non è pertinente, pertanto, la disciplina relativa ai contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli e formulari:** dunque non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del regolamento (senza il concorso dell'altra parte) ma è necessario che le condizioni in esso fissate non possano che accettarsi (o rifiutarsi) nella loro interezza e, comunque, siano finalizzate a disciplinare una serie indefinita di rapporti.»*

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, 23/03/2023

- AGENZIA (CONTRATTO DI) - LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Patto di non concorrenza

« In tema di eccezione di nullità del patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c., a nulla rileva la mancata specifica sottoscrizione del patto ai sensi dell'art. 1341 c.c., né tantomeno la mancata previsione dell'indennità, di natura non provvigionale, finalizzata a bilanciare l'assunzione del divieto ad operare in concorrenza dopo la soluzione dei rapporti.»

- Fonti: Lavoro nella Giur., 2023, 10, 963

Dovere di osservare gli obblighi che incombono sul commissionario (1731 c.c.)

- Doveri generali derivanti dalla disciplina del mandato:

dovere generale di diligenza, descritta come quella del “buon padre di famiglia”, ovvero con il livello di attenzione, rigore, impegno, correttezza, cura, lealtà che si possa pretendere da un uomo medio (artt. 1710 e 1176, primo comma, c.c.).

- Egli ha **specifici doveri informativi**, in particolare deve:

i) rendere noto al mandante le circostanze che possono determinare la revoca o la modifica del mandato,

ii) comunicare senza ritardo l'avvenuta esecuzione dell'incarico,

iii) comunicare al mandante il proprio operato;

iv) redigere il rendiconto (e, ai sensi dell'art. 1713 c.c., la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto, in linea con i principi generali, non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave)



IV) LO STAR DEL
CREDERE

Clausola dello star del credere=

l'agente partecipa al rischio del preponente, facendosi carico, in parte, delle perdite subite da quest'ultimo in conseguenza dell'inadempimento dei clienti procurati dall'agente

■ Dopo l'abolizione della clausola ad opera della legge comunitaria n. 526/1999, è possibile **pattuire la responsabilità dell'agente**, purché tale garanzia venga:

- i) prevista **di volta in volta**, con riferimento a singoli affari individualmente determinati,
- ii) tali affari siano di **particolare natura e importo**,
- iii) l'obbligo di garanzia assunto dall'agente **non sia di ammontare più elevato della provvigione** che per quello stesso affare l'agente avrebbe diritto di percepire,
- iv) l'assunzione di tale garanzia da parte dell'agente **sia specificamente remunerata** (art. 1746, terzo comma, c.c.);
- v) è vietato il patto che preveda una responsabilità anche parziale per l'inadempimento del terzo (3° comma)

■ Inoltre, le parti **possono espressamente conferire all'agente l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente o di riscuotere i pagamenti per suo conto** (art. 1744 c.c.).

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/03/2023, n. 8197

*«Le parti del contratto di agenzia possono legittimamente inserire nel contratto una **clausola che preveda la maturazione della provvigione al "buon fine" dell'affare**, sembrando intendere con tale espressione proprio il momento di pagamento del prezzo da parte del terzo.»*

Tribunale Monza, 09/11/2022

«Il diritto alla provvigione può essere subordinato alla regolare esecuzione dell'affare, con la conseguenza che l'agente potrebbe assumere il "rischio di lavorare a vuoto".



V) I DIRITTI DELL'AGENTE

La provvigione sugli affari conclusi: le condizioni per l'insorgenza del credito

- Nel rapporto di agenzia, il corrispettivo è configurato come **provvigione** che, generalmente, è rappresentata da una **percentuale** sul valore degli affari conclusi dal preponente grazie all'intervento dell'agente.
- Art. 1748 c.c., comma 1° > l'agente ha diritto alla provvigione in relazione **a tutti gli affari conclusi per effetto del suo intervento**

Alcune questioni dibattute

- Salvo patto contrario, il preponente deve corrispondere la provvigione a prescindere dal pagamento da parte del terzo?
- La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente qualora a favore dell'agente sia riconosciuta l'esclusiva?
- **L'agente può richiedere l'esibizione delle scritture contabili del preponente e la consulenza tecnica sulle stesse**, per accertare la conclusione e il buon fine degli affari conclusi per il suo tramite? E' ammissibile il patto contrario?
- Ci sono ipotesi in cui l'agente ha diritto a ricevere la commissione dopo lo scioglimento del contratto?
- Quali sono i casi di inesecuzione del contratto promosso dall'agente e quali ripercussioni possono avere sulla provvigione?
- L'agente ha diritto al rimborso delle spese di agenzia?

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 13/10/2022, n. 64/21

«Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 86/653, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione, per un'operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, quando l'operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o quando l'operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo. La formulazione di tale disposizione tende a indicare, attraverso l'uso della congiunzione «o», che il legislatore dell'Unione intendeva offrire alle parti una scelta. Tuttavia, non è possibile dedurre da questa formulazione se questa disposizione sia dispositiva o meno. Di conseguenza, poiché la natura imperativa dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 86/653 non è esplicitamente indicata né nell'articolo 7 di tale direttiva, né nelle altre disposizioni della stessa, occorre tener conto, per la sua interpretazione, del contesto in cui si inserisce e degli obiettivi perseguiti da tale direttiva. Anche la genesi di tale disposizione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione.»

Gli altri doveri a carico del preponente. In particolare il diritto dell'agente a ricevere informazioni sulla conclusione dei contratti (art. 1479 c.c. – n.imperativa)

Il **preponente** ha il dovere di **agire con lealtà e buona fede** ed è tenuto a significativi **obblighi informativi**; in particolare deve:

- i)* mettere a disposizione dell'agente la **documentazione necessaria** relativa ai beni o servizi trattati;
- ii)* fornire all'agente le **informazioni necessarie all'esecuzione del contratto**, dovendolo avvertire, entro un termine che la legge definisce «ragionevole», non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi;
- iii)* **informare** l'agente, sempre entro un termine «ragionevole», **dell'accettazione o del rifiuto** e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. **Sicché il preponente non ha l'obbligo di concludere i contratti promossi dall'agente, anche se potrebbe essere contrario a buona fede un rifiuto continuo ed ingiustificato;**
- iv)* **consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni** dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate;
- v)* come già detto, l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite **tutte le informazioni necessarie** per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/12/2023, n. 34690

- AGENZIA (CONTRATTO DI) - Diritti dell'agente - Provvigione - In genere - Diritto alla provvigione indiretta - Condotta contraria alla buona fede del preponente - Omessa informativa in forza delle scritture contabili degli affari conclusi nella zona di competenza dell'agente - Conseguenze - Onere della prova - Facoltà per l'agente ex art. 210 c.p.c. di chiedere l'esibizione della contabilità - PROVA CIVILE - "actio ad exhibendum" - Ordine di esibizione - Alla parte - In genere

In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.

(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/04/2019) Conf. Cass., n.17575/2022

- Fonti: CED Cassazione, 2023

Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sentenza, 28 giugno 2023

«L'art. 1749 c.c., nello stabilire il principio di carattere generale che il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede, ha posto a carico del preponente medesimo, al fine di una gestione trasparente del rapporto, lo specifico obbligo di mettere a disposizione dell'agente la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e di consegnare, quanto meno ogni trimestre, un estratto conto, quanto più analitico possibile, delle provvigioni dovute; ha riconosciuto all'agente il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili; ha infine sanzionato con la nullità ogni patto contrario. Ciò significa che l'agente è titolare di un vero e proprio diritto all'accesso ai libri contabili in possesso del preponente, che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza.»

Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sentenza, 7 dicembre 2021


«Nelle controversie inerenti al contratto di agenzia, l'art. 1749 c.c. obbliga il proponente a fornire all'agente **tutte le informazioni, in particolare, un estratto dei libri contabili, necessario per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ma non riconosce all'agente un diritto di richiedere estratti conto di quelle ipotetiche provvigioni che il proponente contesta.** Piuttosto, è onere dell'agente depositare tutta la documentazione necessaria a provare il suo credito ed in particolare l'avvenuta conclusione degli affari, e non può supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilità aziendale del proponente; e soprattutto, al mancato assolvimento di tale onere non si può ovviare con la richiesta di esibizione, la quale esige, comunque, l'indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso.»

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 31 marzo 2023, n. 9064

- (AGENZIA (CONTRATTO DI) - Diritti dell'agente - Provvigione - In genere - Contratto di agenzia - Diritto alla provvigione - Onere della prova dei fatti costitutivi a carico dell'agente - Sussistenza - Obblighi informativi del preponente ex art. 1749 c.c. - Inadempimento - Prova del diritto alla provvigione - Esclusione - Fondamento - PROVA CIVILE - "actio ad exhibendum" - Ordine di esibizione - Alla parte - In genere

«In tema di contratto di agenzia, l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, gravante sull'agente, non può ritenersi soddisfatto per la sola circostanza che il preponente non abbia adempiuto agli obblighi informativi su di lui incombenti in forza dell'art. 1749 c.c., essendo questi ultimi pur sempre preordinati a consentire all'agente di assolvere al suddetto onere (anche, se del caso, in sede giudiziale, attraverso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.).» (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/02/2017)

- Fonti: CED Cassazione, 2023



VI) DURATA DEL CONTRATTO E SUA CESSAZIONE

La durata del contratto di agenzia

A tempo determinato

- Una clausola di tacita rinnovazione in un contratto di durata non comporta l'indeterminatezza della durata del contratto. (

A tempo indeterminato

- Ai sensi dell'art. 1750 c.c., il contratto a tempo determinato che continui ad essere **eseguito** dalle parti **dopo** la scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo **indeterminato**. (*protratta esecuzione del contratto per facta concludentia*)

La risoluzione del contratto di agenzia

A tempo determinato

Le parti non possono recedere prima della scadenza del termine pattuito, **se non per giusta causa**, cioè per grave inadempimento agli obblighi contrattuali, tale da produrre il venir meno in capo alla parte non inadempiente dell'interesse all'ulteriore prosecuzione del rapporto (cd. recesso per giusta causa, o straordinario).

Il **RECESSO PER GIUSTA CAUSA** determina l'estinzione immediata del rapporto

senza necessità di preavviso e

senza obbligo di pagamento di indennità sostitutiva.

L'illegittimità del recesso comporta il risarcimento dei danni.

A tempo indeterminato

**1) RECESSO AD NUTUM,
con preavviso**

**2) RECESSO PER GIUSTA
CAUSA, senza preavviso**

Ha rilevanza il differente testo dell'art. 1751 c.c. rispetto all'art. 2119 c.c.?

- Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, sebbene l'art. 1751 c.c. faccia riferimento al concetto di inadempimento piuttosto che a quello più generale di “causa” utilizzato dall'art. 2119 c.c. per il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato, la fattispecie risolutiva è essenzialmente la stessa, con conseguente applicazione in via analogica dell'art. 2119 c.c..
- **MA, nel contratto di agenzia, data la maggiore autonomia di gestione dell'attività dell'agente in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, il rapporto di fiducia tra le parti è più intenso rispetto al rapporto di lavoro subordinato, e, di conseguenza, ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore rilevanza (Cass. 5.11.2013 n. 24776; Cass., 14 aprile 2019, n.10732; Cass., 14 luglio 2022, n.2412).**

«Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto»

(Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 14/07/2022, n. 2412)

«L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali, assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.»

(Corte d'Appello Brescia, Sez. lavoro, Sentenza, 06/06/2022, n. 75)

«Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. previsto per il lavoro subordinato.»

(Tribunale Pistoia, Sez. lavoro, Sentenza, 11/12/2021; Conf. App. Bari, 17/8/2022)

LA GIUSTA CAUSA DI RECESSO

SECONDO LA GIURISPRUDENZA

La GIUSTA CAUSA di RECESSO da parte del preponente

- *La violazione dell'obbligo dell'agente di svolgere un'attività di promozione stabile e continua (Cass., n.10026/21;);*
- *La violazione dell'esclusiva attraverso lo svolgimento dell'attività per conto di ditte concorrenti o tentativi di storno dei dipendenti (Cass. 6915/2021);*
- *l'appropriazione indebita delle somme incassate per conto del preponente (conti promiscui - Cass. 9/2021; mancata registrazione e appropriazione di incassi - indipendentemente dalla restituzione a posteriori - Tribunale di Torino, sez. IV Civile, 03/10/2017);*
- *il mancato raggiungimento da parte dell'agente del minimo d'affari pattuito con il preponente, sempre che il divario tra tale minimo e il fatturato procurato dall'agente sia rilevante;*
- *la violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte dell'agente.*

N.B. In caso di cessazione del contratto di agenzia, anche un incarico collegato viene meno (Cass., n. 16940/2018)

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/04/2022, n. 11668

- AGENZIA (CONTRATTO DI) OBBLIGAZIONI E CONTRATTI › Recesso
- OBBLIGAZIONI E CONTRATTI › Interpretazione del contratto

« In materia di contratti di agenzia, **la revoca dell'incarico accessorio effettuata dal preponente, sia pure previa comunicazione scritta, se espressamente prevista in contratto, non presuppone la esistenza di una giusta causa di recesso e, conseguentemente, l'esercizio della legittima facoltà di revoca non configura una condotta addebitabile al preponente né può giustificare il recesso dal rapporto di agenzia dell'agente, fondato sulle eccepite difficoltà per quest'ultimo a raggiungere i risultati precedenti, in conseguenza del venir meno dei compiti accessori.**»

Corte d'Appello Milano, Sez. II, Sentenza, 24/10/2022

«Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve far riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde. Invero, la contestazione della giusta causa come motivo di recesso dal contratto di agenzia non deve essere necessariamente formalizzata e dettagliatamente specificata, essendo sufficiente che l'agente venga di fatto ed anche sommariamente posto a conoscenza delle ragioni per le quali il preponente intende giustificare la propria dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, salvo, successivamente far seguire una più precisa e specifica illustrazione delle contestazioni già mosse.»

La GIUSTA CAUSA di RECESSO da parte dell'agente

- *la violazione dei doveri di lealtà e correttezza da parte del preponente;*
- *Il mancato pagamento delle provvigioni – di una certa gravità (dato che l'autonomia e l'indipendenza dell'agente sono in genere tali da conferirgli una maggiore capacità di resistenza rispetto al lavoratore subordinato); cfr. App. Torino, 22 luglio 2022*
- *l'ingiustificata riduzione della zona e/o la violazione dell'esclusiva;*
- *il rifiuto sistematico e ingiustificato del preponente di concludere i contratti promossi dall'agente;*
- *l'abituale e ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle ordinazioni accettate, in violazione dei termini di consegna.*

N.B. Non costituisce giusta causa di recesso dell'agente la decisione della società preponente di revocare incarichi accessori (es. coordinatore di altri agenti) – Cass., 20 febbraio 2019, n. 4945 ovvero di modificare trattamenti economici aggiuntivi - Cass., 26 febbraio 2019, n.5623

Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, 22/07/2022, n. 426

« L'inadempimento della preponente è di gravità tale da giustificare il recesso in tronco poiché il mancato pagamento delle provvigioni ed i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni costituiscono violazioni del contratto che incidono sul diritto dell'agente al regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa; nello specifico, tali condotte investono l'obbligazione principale della preponente nell'attuazione del sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di scarsa importanza, soprattutto qualora abbiano carattere reiterato ed ammontare non del tutto trascurabile.»

- Fonti: Lavoro nella Giur., 2022, 12, 1213

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 16/02/2023, n. 120

– Clausola risolutiva espressa

« In materia di mandato agenziale, risulta legittima la risoluzione del mandato sulla base di un grave inadempimento dell'agente; invero è ammessa, nel rapporto di agenzia, la stipulazione della clausola risolutiva espressa con la conseguenza che, in presenza di tale clausola, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento rispetto all'interesse della controparte, dovendo solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato. Pertanto la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza.»

Corte d'Appello Perugia, Sez. lavoro, Sentenza, 08/03/2022, n. 60 – Clausola risolutiva espressa

*«In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In particolare, ove si faccia ricorso da parte dell'impresa preponente ad una **clausola risolutiva espressa**, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso.»*

Risarcimento danni in caso di recesso illegittimo e clausola penale

- Danni per l'agente
- Danni per il preponente

IL RECESSO AD NUTUM nei contratti a tempo indeterminato

- Il contratto a tempo indeterminato, può essere risolto anche senza giusta causa, mediante recesso di una delle parti comunicato all'altra con il preavviso indicato nel contratto, ma nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dalla legge (art. 1750 c.c.).
- Il termini di preavviso a carico del preponente non può essere < a quello a carico dell'agente
- Il recesso ad nutum è un diritto potestativo delle parti, che non costituisce inadempimento contrattuale e non integra violazioni della correttezza, né può ingenerare obblighi risarcitori (Cass. 7.2.2017 n. 3251; Corte Appello Catanzaro, 11 marzo 2022)
- **LIBERTÀ DI FORMA**
- Il preavviso ha **EFFICACIA OBBLIGATORIA** > in mancanza dà diritto all'**INDENNITÀ DI PREAVVISO**.
- I termini di preavviso previsti negli AEC sono efficaci purché uguali o superiori alla norma codicistica > l'agente dimissionario deve sempre osservare il termine di preavviso più lungo tra quello stabilito rispettivamente dall'AEC applicabile al contratto e quello previsto dall'art. 1750 c.c.

L'indennità per mancato preavviso

- Il mancato rispetto del termine di preavviso non influisce sull'efficacia del recesso, il cui esercizio è validamente effettuato nel momento in cui lo stesso perviene nella sfera di conoscenza dell'altra parte.
- La misura dell'**indennità di preavviso** in sostituzione e, quindi, in alternativa rispetto al termine di preavviso non è disciplinata dall'art. 1750 c.c. Secondo la prevalente giurisprudenza, in caso di mancato preavviso nel recesso da parte del preponente, l'agente ha diritto a percepire una **indennità sostitutiva del preavviso**, da calcolarsi sulla media delle provvigioni maturate nell'anno antecedente al recesso.

Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 17/02/2023

«In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750 c.c. esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza di reputare nullo per frode alla legge (ai sensi dell'art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa a cagione del proprio rilevantissimo importo, incida in misura significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente ed eludendo, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime nella materia del recesso.»



VII) L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

ART. 1751 c.c.

Art. 1751 c.c.

(inderogabile a svantaggio dell'agente)

Secondo l'art. 1751 c.c., il diritto dell'agente di ricevere l'indennità di fine rapporto sussiste qualora ricorrano le **seguenti condizioni cumulative**:

- i)* l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti,
- ii)* il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti,
- iii)* il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

■ **In ogni caso, l'indennità non è dovuta quando:**

i) il preponente risolve il contratto **per un'inadempienza imputabile all'agente**, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, oppure

ii) **l'agente recede dal contratto**, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività, oppure

iii) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente **cede ad un terzo** i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

Cass., 9 febbraio 2024, n.3713

L'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 codice civile spetta all'agente quando questi abbia procurato nuovi clienti alla preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e la preponente riceva ancora, dopo la cessazione del rapporto, sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

La prova della spettanza del diritto all'indennità di fine rapporto compete all'agente, salvi i temperamenti che discendono dal principio di vicinanza alle fonti di prova riguardo ai fatti la cui dimostrazione possa esser data solo dalla preponente;

Il giudice deve stabilire se l'indennità sia equa in base ad una verifica in concreto, valutando le sole "circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "*quantum*" spettante all'agente;

L'importo dell'indennità di fine rapporto non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione;

L'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non prevede un calcolo da compiere in maniera analitica, ma consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima.

Giurisprudenza recente sulle ipotesi *ex art. 1751 c.c.*

- *Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 giugno 2023 n. 17235*

Contratto di agenzia - Scioglimento del contratto - Indennità di cessazione del rapporto - Art. 1751 c.c. - Spettanza - Condizioni.

«L'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 cod. civ., non è dovuta quando *l'agente recede dal contratto*, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, in particolare l'età, l'infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.» (conf. Cass., n. 15784/2008)

- *Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 30 marzo 2018 n. 8008*

Contratto - Cessazione del rapporto - Indennità - Spettanza - Condizioni - Rapporto con una società. (Cc, articoli 1750, 1751, 2285, 2286 e 2323; decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, articolo 3)

«A norma dell'articolo 1751 del codice civile il diritto alla indennità di cessazione del rapporto di agenzia (sussistendo le condizioni di cui al comma 1) permane solo se il recesso dell'agente è giustificato da circostanze attribuibili al preponente, ovvero dalla motivazione del recesso per circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essere ragionevolmente pretesa la prosecuzione del rapporto da parte dell'agente. Ove, peraltro, il rapporto di agenzia intercorra con una società le motivazioni del recesso non possono che riguardare fatti che impediscono alla società stessa la prosecuzione dell'attività: irrilevanti, di per sé, rimanendo, i fatti che, come l'età, l'infermità o la malattia, abbiano riguardato la persona del socio, sia pur accomandatario e, come tale, amministratore della stessa (compresa, dunque, la gestione del rapporto contrattuale d'agenzia), i quali, infatti, non determinano alcuna conseguenza sulla prosecuzione dell'attività sociale, salvo, naturalmente, che la loro verifica abbia indotto il socio accomandatario a recedere dalla società, quanto meno per giusta causa (articolo 2285 del Cc), ovvero gli altri soci a escluderlo, ove abbia conferito la propria opera (articolo 2286, comma 2, del Cc), e sempre che tali evenienze abbiano concorso a integrare una causa di scioglimento della società e, quindi, di cessazione dell'attività sociale, come, ad esempio, la sopravvenuta mancanza di soci accomandatari per oltre sei mesi (articolo 2323 del Cc).»

Corte di cassazione, sezione 2 civile, sentenza 22 agosto 2019, n. 21602

- Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere indennità di scioglimento del contratto - Fatti costitutivi del diritto ex art. 1751 c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 303 del 1991 - Restituzione portafoglio clienti - Necessità - Fattispecie.

*«Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennità non solo sorge al momento dell'effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, **in caso di subentro di un nuovo agente all'originario**, aveva escluso il diritto del subagente all'indennità in questione, stante la prosecuzione del rapporto di subagenzia con il nuovo agente, senza che il portafoglio clienti fosse restituito al precedente, sul quale pertanto, non poteva farsi gravare alcun onere, neppure in via di regresso o manleva).»*

Giurisprudenza sulla misura dell'indennità e sui rapporti con il risarcimento

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 2 agosto 2023, n. 23547

- AGENZIA (CONTRATTO DI) - Scioglimento del contratto - Indennità' - In genere - **Base di computo dell'indennità ex art. 1751 c.c. per il recesso del preponente** - Ricomprensione del "fisso provvigionale" - Fondamento

«Ai fini della determinazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia per recesso del preponente, ex art. 1751 c.c., nella base di computo vanno ricomprese non soltanto le provvigioni maturate, ma anche quelle percepite come "fisso provvigionale", atteso che la previsione codicistica fa riferimento, in relazione al profilo del "quantum", al più ampio concetto di "retribuzioni riscosse" - nel quale va ricompreso il minimo provvigionale garantito -, mirando detta previsione ad indennizzare l'agente per la perdita del contratto e, perciò, dei vantaggi che il contratto stesso gli avrebbe procurato.»

(Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/11/2019)

- Fonti: CED Cassazione, 2023

Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, 23 marzo 2023, n. 574/21

« L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio subito, in particolare nel caso in cui il danno sia causato dall'avvenuta cessazione dei suoi rapporti contrattuali con il preponente in condizioni tali che privino l'agente commerciale delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall'esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale e/o in condizioni che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente. [L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653](#) riguarda quindi effettivamente l'ipotesi di provvigioni future che sarebbero state ottenute se non fosse intervenuta l'estinzione del contratto di agenzia. Ne consegue che [l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 86/653](#) deve comprendere anche tale ipotesi e che l'indennità da esso prevista deve tener conto, a determinate condizioni da esso definite, delle provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia.»

Corte d'Appello Roma, Sez. I, Sentenza, 9 febbraio 2022

«In tema di contratto di agenzia, l'art. 1751, comma 4 c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del **diritto all'eventuale risarcimento dei danni**, si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dello stesso art. 1751 c.c., con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito.»

Cass., sez. I, Ordinanza, 28 febbraio 2024 n. 5281

La clausola del contratto di agenzia che prevede la restituzione del premio corrisposto all'agente a seguito della cessazione del contratto per sua iniziativa "per qualsiasi ragione o causa" prima del termine di 36 mesi, non può intendersi applicabile anche a un comportamento illecito della preponente che induca o costringa al recesso.

Tribunale Cosenza, Sez. lavoro, Sentenza, 11 gennaio 2023, n. 1969

«In tema di rapporto di agenzia ai fini del **risarcimento del danno all'immagine** la mandante non può limitarsi a dedurre una perdita di prestigio e di credibilità professionale, a seguito della condotta dell'agente ipotizzando che gli assicurati, informati della sostituzione dell'agente, possano maturare un giudizio negativo nei confronti dell'ex agente. Invero è da escludere che il danno all'immagine, possa ritenersi *in re ipsa* - inteso come " danno conseguenza", - dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, **la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio** presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate.»

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21 luglio 2023, n. 21909

- AGENZIA (CONTRATTO DI) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere - Recesso "ad nutum" del preponente - Violazione del patto di liberalizzazione - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio equitativo - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie

*«Se l'impresa preponente **recede "ad nutum"** dal contratto di agenzia, **l'agente può optare, in luogo dell'indennità, per la cd. liberalizzazione del portafoglio clienti**; in tal caso, la violazione di detto patto di liberalizzazione da parte del preponente - nella specie attraverso la disdetta preventiva dei rapporti con conseguente preclusione del transito del portafoglio clienti all'agente ed impossibilità di quantificazione in modo preciso del danno - consente al giudice di liquidare comunque in via equitativa il pregiudizio accertato, anche se l'agente non abbia offerto in giudizio elementi di quantificazione dello stesso, rientrando il potere di liquidazione equitativa nella discrezionalità del giudice di merito.»*

(Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018)

- Fonti: CED Cassazione, 2023



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

*Prof.ssa Avv. Mia Callegari
Professoressa Ordinaria di diritto Commerciale
Vice Direttrice Terza Missione
Dipartimento Giurisprudenza Unito
Studio Legale Associato Fenoglio Callegari
mia.callegari@studiolegalefenoglio.it*